



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente Amministrativo

Ordine di servizio n. 11/2022

Oggetto: decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”. Modifiche all'ordine di servizio n. 194 del 27 dicembre 2021.

Letta la normativa di cui all'oggetto;

considerato che il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, n. 1 innova la disciplina sull'accesso agli Uffici giudiziari, in particolare modificando i commi 4 e 8 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52/2021 e inserendo, tra coloro ai quali è fatto obbligo di possedere e, ove richiesto, esibire, la certificazione verde da Covid-19, nelle forme del cd. *green pass base, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del Magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, confermando l'esenzione per i soli testimoni e parti del processo*;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1) del suindicato decreto-legge n. 1/2022 modifica l'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 52/2021, inserendo i commi 1-*bis* e 1-*ter*, di talché a decorrere dal giorno 1° febbraio 2022 l'accesso agli Uffici pubblici - intesi in via generale - viene consentito solo ai *soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 52/ 2021*;

considerato che, con riferimento agli Uffici giudiziari, può ritenersi che da quella data tutti gli utenti, intesi quali fruitori di servizi, saranno tenuti al possesso e alla conseguente esibizione della certificazione verde, quanto meno nella forma del cd. *green pass base*, rimanendo esclusi da tale obbligo i soli testimoni e le altre parti del processo, in ragione del chiaro disposto del novellato comma 8 dell'art. 9-*sexies* del d.l. n. 52/2021;

rilevato che l'art. 1 del citato decreto-legge n. 1/2022 inserisce, dopo l'art. 4-*ter* del decreto-legge del n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, l'art. 4-*quater*, quest'ultimo recante disposizioni in tema di *estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni*;

considerato che il predetto articolo 4-*quater* prevede che, al fine di *tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter**;

rilevato che l'art. 1 del decreto 1/2022, inserisce, dopo l'art. 4-*quater* citato, l'articolo 4-*quinquies*, recante disposizioni in tema di *estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di*

guarigione sui luoghi di lavoro, prevedendo che: 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. Il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro;

ritenuto, per l'effetto, che, a far data dal 15 febbraio 2022, tutti coloro che abbiano compiuto o compiano il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 dovranno possedere, per poter accedere ai luoghi di lavoro, il cd. *green pass rafforzato* come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;

preso atto del fatto che sono esentati da tale obbligo esclusivamente i soggetti che, secondo quanto previsto dalle vigenti Circolari del Ministero della Salute, presentano aggiornata certificazione, rilasciata dai competenti organi sanitari, attestante la sottrazione all'obbligo vaccinale;

considerato che ai sensi dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, è possibile per “i lavoratori richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 e che i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità; sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”;

rilevato che tale possibilità, pur non essendo esplicitamente prevista per il personale di magistratura togata e onoraria, come già indicato nel citato ordine di servizio n. 194/2021, sia consentita anche a tale personale, attesa la natura esclusivamente volontaria del conferimento di tale documentazione;

richiamato altresì il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”, con il quale è stato esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-CoV-2 anche al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché alla Polizia locale;

considerato che la disciplina di verifica della certificazione verde Covid-19 per il tramite del Portale *NoiPA* è già attivo per tutto il personale dipendente, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio n. 194/2021 a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del Dirigente amministrativo, avente ad oggetto *decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 165 del 19 novembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;

richiamato, per la parte di interesse, l'ordine di servizio n. 152/2021 a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del Dirigente amministrativo, avente ad oggetto: *“Disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19. Individuazione dei delegati al controllo all'interno dei luoghi di lavoro e modalità operative”*;

letto quanto stabilito nei decreti n. 41 del 13 ottobre 2021 e n. 42 del 14 ottobre 2021 a firma del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;

letto il decreto n. 62 del 22 dicembre 2021 del Procuratore Generale, con il quale, tra l'altro viene data ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica, nella loro qualità di datori di lavoro, con riferimento ai controlli interni ai relativi Uffici, la possibilità di *emanare disposizioni ritenute più opportune ed efficaci, in linea col nuovo quadro normativo*, e che pertanto questo Procuratore della Repubblica possa integrare le già presenti disposizioni del Procuratore Generale concernenti i controlli agli accessi, rimodulandone la percentuale, già stabilita in misura non inferiore al 20% nel citato provvedimento n. 42/2021 del Procuratore Generale, per alcune categorie di soggetti, e in particolare per gli appartenenti alle Forze di Polizia e ad altre pubbliche amministrazioni;

letto altresì il decreto n. 1 dell'8 gennaio 2022 a firma del Procuratore Generale della Repubblica e dell'Avvocato Generale della Repubblica, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Impiego delle certificazioni negli uffici giudiziari ai sensi del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1. Disposizioni relative agli Uffici giudiziari della Città di Napoli: N.P.G. – Isola E/5 - isola E5/b – Castel Capuano – Aule Bunker – Caserma Garibaldi – Edificio giudiziari o Viale Colli Aminei*;

letto quanto stabilito nella Circolare a firma del Capo Dipartimento DOG del 13 gennaio 2022, n. 6977.U, recante *Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 – Misure organizzative*;

dispongono quanto segue:

l'ordine di servizio n. 194/2021 è integrato con le seguenti disposizioni:

- a) i Magistrati, i Vice-Procuratori Onorari e i dipendenti amministrativi sono invitati a consegnare entro il 15 febbraio 2022 copia della propria certificazione verde *Covid-19* ai responsabili delle relative strutture amministrative di riferimento¹, laddove necessario integrando la documentazione presentata in ragione del decorrere, a quella data, dell'obbligo vaccinale per tutti coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022;
- b) i responsabili amministrativi della Segreteria del Procuratore e dei Magistrati e dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, nel rigoroso rispetto della normativa in materia di *privacy*, ricevuta l'indicata documentazione, la quale rimarrà custodita nei rispettivi Uffici, comunicheranno al Responsabile dell'Ufficio del Personale amministrativo, preposto al coordinamento delle verifiche attraverso la piattaforma *NoiPA*, gli elenchi aggiornati dei Magistrati e dei Vice Procuratori Onorari in servizio, con l'indicazione del piano e della sede di lavoro, nonché la sola indicazione della data di validità della certificazione verde *Covid-19* per coloro che, avendo aderito all'invito di cui al punto b), hanno consegnato copia di tale certificazione;

¹ Magistrati: Segreteria del Procuratore e dei Magistrati; Vice Procuratori Onorari: Ufficio di Collaborazione del Procuratore; Dipendenti amministrativi: Ufficio del Personale amministrativo.

- c) il responsabile dell'Ufficio del Personale amministrativo procederà alla verifica della corrispondenza dei nominativi contenuti negli elenchi forniti dai responsabili, (nonché di quelli del personale amministrativo in servizio, di sua diretta competenza) con quelli presenti sull'indicato portale, segnalando ai delegati sia quelli eventualmente non presenti nel portale sia coloro i quali non hanno inteso consegnare la copia della propria certificazione verde *Covid-19*. Costoro verranno controllati quotidianamente "a tappeto";
- d) il controllo, a far data dal giorno 15 febbraio 2022, dovrà essere effettuato con la cd. *verifica rafforzata* per tutti i soggetti che abbiano compiuto o compiano i cinquanta anni al 15 giugno 2022;
- e) il personale accreditato all'utilizzo del portale *NoiPA*, quotidianamente, nel rispetto di apposito turno predisposto dal responsabile dell'Ufficio del personale, procederà alla verifica del possesso della certificazione verde *Covid-19*, nelle forme legislativamente previste, esclusivamente per il personale in servizio (Magistrati, Personale amministrativo e Vice Procuratori Onorari), comunicando ai delegati (o in caso di loro assenza ai supplenti) di riferimento i nominativi di coloro che risultino non essere in possesso di *green pass* valido, tenuto anche conto delle indicazioni delle validità delle certificazioni per i quali questo dato è stato fornito. Coloro i quali risultino non essere in possesso di *green pass* valido andranno in ogni caso controllati "a tappeto";
- f) i delegati, ricevuta la comunicazione di cui al punto e), previo accertamento della relativa presenza in servizio, proceduto all'ulteriore controllo "a tappeto", provvederanno a porre in essere le attività consequenziali previste dall'ordine di servizio n. 152/2021, qualora a seguito di tale ulteriore verifica l'*app Verifica Covid-19* dia esito negativo;
- g) i controlli, nelle modalità legislativamente previste (*green pass* base, *green pass* rafforzato, certificazione di esenzione) quale efficace misura di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto da *Covid-19*, continueranno a essere effettuati, in via generale, per coloro i quali prestino a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso questo Ufficio, per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa di formazione o volontariato presso l'amministrazione giudiziaria, anche sulla base di contratti esterni, nonché per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, nonché, a far data dal 1° febbraio 2022, per tutti gli utenti, confermandosi l'esenzione per i soli testimoni e parti del processo (art. 9-*sexies* del d.l. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come integrato per il tramite del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022);
- h) in considerazione dell'obbligo vaccinale già gravante sul personale appartenente alla FF.OO., a qualsiasi titolo presente all'interno degli Uffici di Procura, i delegati dovranno effettuare il controllo per il tramite della cd. *verifica rafforzata* presente sull'apposita *app* dedicata;
- i) il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria di Napoli e il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato presso il Nuovo Palazzo di Giustizia vorranno impartire le opportune disposizioni affinché, nell'ambito delle disposizioni già assunte dal

Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel citato decreto n. 62/2021, nonché nel citato decreto n. 1/2022, il personale preposto ai varchi degli edifici di competenza di questa Procura della Repubblica proceda a:

1. controlli “a tappeto”, nelle forme legislativamente previste (*green pass rafforzato*, *green pass base*, verifica della documentazione di esenzione) per tutti gli appartenenti, di ogni ordine e grado, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della Polizia locale, non stabilmente assegnato a questo Ufficio, nonché per tutto il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni;
2. controlli “a tappeto”, nelle forme legislativamente previste (*green pass rafforzato*, *green pass base*, verifica della documentazione di esenzione) per tutti gli appartenenti alle altre categorie dei visitatori, anche se tali a seguito di appuntamento preventivamente concordato, compresi i giornalisti;
3. controlli “a tappeto”, nelle forme legislativamente previste (*green pass rafforzato*, *green pass base*, verifica della documentazione di esenzione) per i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia;
4. dal 1° febbraio 2022 controlli “a tappeto” nelle forme del *green pass base*, per gli utenti dell'Ufficio di Procura, con particolare riguardo agli accessi al Casellario giudiziale e alla Sportelleria *Front-Office* lato piazza Porzio;
5. il controllo, a far data dal giorno 15 febbraio 2022, dovrà essere effettuato con la cd. *verifica rafforzata* per tutti i soggetti che abbiano compiuto o compiano i cinquanta anni al 15 giugno 2022.

Il personale addetto ai varchi delle sedi delle Isole E/5A ed E/5B redigerà, quotidianamente, apposita relazione, segnalando ogni violazione o sollecitazione alla violazione delle presenti disposizioni. Tale relazione è trasmessa al Procuratore aggiunto delegato nella materia per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, che ne riferisce al Procuratore della Repubblica.

Si comunichi ai Magistrati, anche onorari dell'Ufficio, al Personale amministrativo, ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente e al personale aggregato appartenente alle Forze di Polizia.

Si comunichi, altresì, al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, alle OO. SS e alle R.S.U. in sede.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Tribunale, nonché, al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria di Napoli, al Dirigente del Commissariato ubicato presso il Nuovo Palazzo di Giustizia per le attività di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di competenza della Procura della Repubblica di Napoli.

Napoli, 19 gennaio 2022

Il Dirigente Amministrativo

Maura Migliaresi



Firmato digitalmente da
MIGLIARESI MAURA
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Procuratore della Repubblica

Firmato digitalmente
da MELILLO
GIOVANNI PIO
LUCIANO
C=IT
O=MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA

Il Procuratore della Repubblica